



feneal - uil
FEDERAZIONE NAZIONALE
LAVORATORI EDILI AFFINI
E DEL LEGNO

FILCA  **CISL**
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI



PROPOSTA DI MODIFICHE

**alle Linee Guida applicative dell'articolo 182 del
Codice dei beni culturali e del paesaggio come
modificato dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 7**

**di cui alle circolari MiBAC n. 35 del 12 agosto 2009
e n. 36 del 21 settembre 2009**

Roma - 5 febbraio 2013

FeNEAL UIL
00198 ROMA – Via Alessandria, 171
Tel. +39 06 8547393 – Fax +39 06 8547423
44235849
fenealuil@fenealuil.it – www.fenealuil.it
www.filleacgil.it

FILCA CISL
00184 ROMA – Via del Viminale, 43
Tel. +39 06 4870634 – Fax +39 06 4870647
federazione.filca@cisl.it – www.filca.cisl.it

FILLEA CGIL
00161 ROMA – Via G. Morgagni, 27
Tel. +39 06 441141 – Fax +39 06
filleanazionale@filleacgil.it –



PROPOSTA DI MODIFICHE alle Linee Guida applicative dell'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio come modificato dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 7

4.2 Le procedure di valutazione

Nel contempo potranno essere avviati i complessi adempimenti organizzativi necessari all'effettuazione della prova di idoneità, come previsto dalla LEGGE 14 gennaio 2013, n. 7, rivolta a coloro che non raggiungono il punteggio sufficiente per ottenere la qualifica *ope legis* in fase di selezione e/o direttamente al momento dell'iscrizione alle procedure di valutazione dei titoli.

Tra questi la presentazione dei documenti attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione in originale o in copia conforme che, per evitare oneri inutili, viene rinviata a periodo successivo il superamento della prova stessa.

I riconoscimenti della qualifica di collaboratore restauratore (ai sensi dell'articolo 182, comma 1 quinquies, come modificato....)verranno operati contestualmente alla verifica *ope legis* del restauratore conservatore (eliminare la nota 9).

5. Compilazione del modulo di domanda e rilascio delle attestazioni.

5.1 Il possesso di un titolo di studio

In alcuni casi, l'articolo 182 richiede, quale requisito (in alcuni casi sufficiente, in altri da integrare con altri requisiti), il possesso di un titolo di studio; si tratta del comma 1-ter e tabella 1, allegato B, per il conseguimento diretto della qualifica di restauratore di beni culturali; del 1-quinquies per l'accesso alla prova di idoneità e 1-sexies, lettera a), b), c) e d) per il conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore.

La possibilità di cumulare più di un titolo è prevista dalla normativa ai fini di considerare la possibilità che percorsi formativi differenti possano integrarsi tra loro con l'obiettivo di poter utilizzare ai fini della qualifica le esperienze di studio svolte per aumentare o completare le conoscenze necessarie alle competenze previste per i profili professionali definiti dal D.M. 86/2009.

Il punteggio previsto per singolo ciclo formativo (unico corso o corso base più corso di specializzazione) verrà calcolato, sulla base dei corsi previsti dalla tabella 1, allegato B, dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 7, secondo la somma dei punteggi assegnati per singolo anno di corso; il punteggio previsto per cicli formativi diversi, invece, potrà cumularsi, nell'ambito dei punteggi suddetti, fino ad un massimo di 200.



5.2. L'attività di restauro

In altri casi (quelli di cui al comma 1-ter; 1-quater, lettere a), b), c) e d), il requisito consiste (anche o esclusivamente) nell'aver svolto "direttamente" un'attività di restauro **come connotata dal profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto dall'allegato A al decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 86, in relazione a lavori su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, conclusosi con il rilascio del certificato di buon esito ovvero di collaudo da parte della amministrazione pubblica preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dell'organo da essa all'uopo incaricato.**

(Nota 13: ; per i lavori precedenti e comunque in mancanza di certificato di buon esito, **soprattutto nei casi di lavori privati, gli Uffici interessati dovranno rintracciare gli atti prodotti in relazione al singolo restauro affidamento quali l'approvazione del progetto e eventuali altre verifiche in corso d'opera. L'assenza di documentazione su sospensioni dei lavori o revoche è da intendere come presunzione di corretta esecuzione dell'intervento conservativo.**)

È evidente che il requisito può essere soggetto ad un apprezzamento tecnico-discrezionale più o meno ampio a seconda della posizione rivestita dall'interessato.

Per questi motivi il novellato articolo 182 del Codice **cerca** di dare una risposta alle questioni applicative originate e non risolte dalla precedente formulazione così come dal D.M. n. 420/2001, derivanti anzitutto dalla circostanza che non sempre esiste ed è disponibile una documentazione riguardante i soggetti che hanno svolto l'intervento conservativo e sui ruoli ricoperti.

Laddove non risulti chiaro il ruolo del candidato nell'ambito del lavoro, si dovrà necessariamente procedere all'esame di tutta la documentazione disponibile per ricostruire la posizione da questi ricoperta operando, qualora necessario, per logica di presunzione.

Si procederà, quindi, al riconoscimento del lavoro eseguito per ricostruire, in base ad "atti di data certa emanati, ricevuti o anche custoditi" dalle autorità competenti ovvero "formati in occasione dell'affidamento dell'appalto, in corso d'opera o al momento della conclusione dell'appalto, ivi compresi atti concernenti l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa appaltatrice", il ruolo del candidato.

È inoltre opportuno ribadire che la procedura di evidenza pubblica si pone l'obiettivo di chiarire il ruolo ricoperto e le competenze richieste all'interessato nell'ambito del lavoro eseguito ed in relazione esclusivamente ad interventi conservativi su beni vincolati, non entrando nel merito né della tipologia né dell'adeguatezza dei rapporti di lavoro in essere per singola opera.

In questa prospettiva, ai punti seguenti, si forniscono indicazioni operative ai fini della corretta valutazione del requisito.



5.2.1. Dimostrazione dell'attività svolta

Il primo aspetto da chiarire concerne l'identificazione del lavoro di restauro. Questo potrà avvenire tramite la produzione del certificato di buon esito ovvero di collaudo da parte dell'amministrazione pubblica preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dell'organo all'uopo incaricato. Ad essi è assimilabile qualsiasi provvedimento che dia atto della corretta esecuzione di lavori eseguiti su beni privati "vincolati" attraverso un appalto di diritto comune

Poiché la redazione dei certificati di buon esito si è consolidata solo verso la fine degli anni '90 (vedi Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici 3 aprile 2002, n° 6), per i lavori precedenti, e comunque in mancanza di certificato, occorrerà procedere alla verifica della correttezza dei lavori svolti attraverso qualsiasi mezzo documentale scaturente dall'appalto, e ciò anche attraverso presunzioni volte a definire il buono stato di conservazione del bene oggetto dei lavori (*cf. nota 13*).

Con riferimento alla "regolare esecuzione" dell'attività, la lettera *b*) del comma 1-quater dispone che essa venga "certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica", a differenza del testo previgente dell'art. 182 del Codice che ne prevedeva la certificazione da parte dell'autorità preposta alla tutela dei beni o dalle scuole di restauro statale di cui all'art. 9 del D.lgs. 368/1998.

Tale disposizione va coordinata con la normativa prevista, al riguardo, dal Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 163/2006) che dispone, all'art. 197, che ai contratti relativi ai beni culturali si applicano, fra l'altro, le disposizioni in materia di programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori (parte II, titolo III, capo I, del d.lgs.), tra le quali l'art. 141, relativo al collaudo dei lavori, e con la normativa di cui al DPR n. 207/2010, attuativo del Codice dei contratti pubblici, tra cui può assumere rilievo la relazione tecnico-scientifica prevista dall'art. 250.

Una volta identificato il lavoro e verificata la corretta esecuzione occorrerà procedere alla individuazione del ruolo svolto dal candidato nell'ambito dello stesso.

Al riguardo la lettera *b*) del comma 1-quater precisa che è riconosciuta l'attività di restauro (come definita dalla lettera *a*) del medesimo comma) direttamente ed effettivamente svolta dall'interessato in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o in forma di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto.

Occorre preliminarmente chiarire che in pochi casi è possibile individuare attraverso qualsiasi documentazione esistente e legalmente valida e ammissibile ai sensi della novellata normativa il ruolo svolto dal singolo candidato nell'ambito del lavoro eseguito e, quindi, chi abbia materialmente eseguito il lavoro. Ne consegue che, in base alla documentazione disponibile e qualora necessario, occorrerà anche in tale ipotesi procedere in via di presunzione operando un'attenta valutazione dell'attività lavorativa del candidato, tenendo anche conto della prassi del mercato del lavoro nel comparto del restauro.



Va poi sottolineato che la normativa, univocamente, ammette la certificazione o l'autocertificazione privata soltanto ai fini del conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore (articolo 182, comma 1-sexies) e non anche per quella del restauratore conservatore.

Come verrà precisato nel prosieguo, l'interessato è tenuto a dichiarare (all'interno del modulo prestabilito) alcuni elementi sulla posizione ricoperta nei confronti dell'attività di restauro in relazione alla quale chiede l'attestazione, ed a trasmettere in via telematica la documentazione di cui dispone.

Per assicurare rigore e trasparenza alle valutazioni, il rilascio delle attestazioni deve seguire alcuni criteri, indicati ai punti seguenti.

5.2.2. Presupposti delle attestazioni: riscontro delle dichiarazioni con la documentazione ufficiale e ricorso a presunzioni logiche.

Quanto alla prova che sia stata realmente effettuata un'attività di restauro con i connotati richiesti dalla legge (eliminare l'inciso tra parentesi!), la norma richiede che la valutazione debba potersi riferire ad "atti di data certa emanati, ricevuti o anche custoditi" dalla soprintendenza (nota 15 e 16) "formati in occasione dell'affidamento dell'appalto, in corso d'opera o al momento della conclusione dell'appalto, ivi compresi atti concernenti l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa appaltatrice".

La formula normativa sopra esaminata, nel riferirsi agli "atti" ("emanati, ricevuti o anche custoditi"), persegue l'obiettivo di assicurare che il ruolo ricoperto dall'interessato risulti, ovvero possa desumersi da una traccia documentale certa.

Possono farsi degli esempi di atti che possono (in diversa misura) assumere rilevanza:

- in ordine alla titolarità della ditta appaltatrice dei lavori di restauro ed alla posizione di direttore tecnico dell'impresa stessa: certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., attestazione della SOA; atto costitutivo e statuto dell'impresa; provvedimento di aggiudicazione o affidamento dell'appalto; contratto di appalto; verbale di consegna lavori; autorizzazione ad eseguire interventi di restauro su beni culturali di proprietà privata;
- in ordine alla posizione lavorativa nei confronti dell'impresa: estratto del libro matricola, contratto di lavoro in rapporto di lavoro dipendente, contratto di collaborazione o lettera di incarico aventi data certa,. In ordine a quest'ultimo punto dovrà aver cura di accertare, anche attraverso la comparazione degli atti risultanti dalle diverse esperienze lavorative e l'ordine cronologico, l'esatto ruolo in esse ricoperto dal candidato in quanto non sempre l'inquadramento assegnato al lavoratore, o la definizione del progetto o dell'incarico è corrisposto "all'effettivo ruolo" ricoperto dal candidato nell'ambito del lavoro eseguito. La dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o del direttore tecnico ufficialmente preposto, in merito al ruolo svolto dall'interessato se dal punto di vista della rilevanza del documento legale, potrà essere tenuto in conto in modo



residuale, potrà però ragionevolmente supportare nella valutazione e nella ricostruzione del singolo curriculum anche in base ai dettami dell'articolo 5 del D.M. 420/2001 (modifica del D.M. 294 del 2000) in riferimento all'idoneità organizzativa dell'impresa che operi in OS2.

- in generale: una relazione ispettiva, un ordine di servizio, un verbale di collaudo, un consuntivo tecnico-scientifico, in cui si faccia menzione dell'interessato e del ruolo ricoperto nel lavoro; una comunicazione informativa sullo stato dei lavori, una richiesta di chiarimenti o istruzioni trasmesse dall'interessato (atto ricevuto dall'amministrazione); una pubblicazione, o qualsiasi altro documento assunto al protocollo della amministrazione pubblica competente, che dia conto dell'attività svolta dall'interessato (~~atto comunque custodito~~).

Tuttavia, atti aventi un simile univoco significato, soprattutto con riferimento al periodo antecedente al 2002 non sempre esistono (per motivi diversi: dalla scarsa chiarezza normativa sulla portata dell'obbligo legale di predisporli, alla prassi operativa, all'incidenza della procedura degli scarti d'archivio, etc.). Tenuto conto di ciò, per evitare che la previsione normativa resti sostanzialmente inapplicata e che la gran parte degli interessati sia penalizzata dalla mancanza della documentazione necessaria a comprovare il possesso del requisito, **la normativa può essere interpretata nel senso che l'attestazione da parte dall'amministrazione pubblica competente possa essere rilasciata anche utilizzando presunzioni logiche idonee ad integrare la (scarsa) documentazione disponibile.**

In questo senso, esemplificando, si può sottolineare che, **dal punto di vista documentale**, il caso di più agevole valutazione appare quello in cui l'interessato al riconoscimento della qualifica professionale **sia** titolare della ditta individuale che (quale aggiudicataria della gara o affidataria diretta a trattativa privata, ovvero subappaltatrice autorizzata – nel caso dei lavori pubblici- oppure appaltatrice scelta dal proprietario privato di beni) ha eseguito i lavori, **o il caso di restauratori appartenenti a società, cooperative e consorzi di imprese individuali di restauro.**

Ma, come detto in precedenza, la normativa di cui alla lettera b) del comma 1-quater, art. 1, fa riferimento esplicito alla diretta esecuzione dell'attività di restauro, ovvero all'effettivo possesso delle competenze professionali oggetto della selezione. Nella valutazione dei curricula dei candidati occorrerà quindi tener presente, in modo opportuno, il fatto che non sempre il ruolo di titolare dell'impresa soddisfi o esaurisca la necessaria ed adeguata organizzazione delle competenze per singola opera, presupponendo, in molti casi, la compresenza di più restauratori nell'ambito della singola opera. Tale previsione va considerata a prescindere da chi abbia svolto il ruolo di direttore tecnico o di progetto, o di aggiudicatario dell'appalto.

Partendo da questo presupposto, gli altri casi – quelli in cui, attraverso un rapporto di lavoro subordinato oppure un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ovvero a progetto, l'interessato, pur non rivestendo il ruolo di direttore tecnico, comunque ricopra un



ruolo sostanzialmente riconducibile **alle competenze indicate dall'allegato A del D.M. 86/2009** – richiedono una valutazione più penetrante da parte dell'amministrazione pubblica.

Già con il D.M. n. 420/2001, **in cui** è stata allargata la gamma delle attività rilevanti ai fini del conseguimento della qualifica in via transitoria, estendendola alle ipotesi di attività di restauro di beni culturali svolta non più soltanto "in proprio", bensì anche sulla base di contratti di lavoro subordinato o di contratti di collaborazione, il problema di documentazione (prova) dello svolgimento dell'attività, si è acuito.

In questi ultimi casi l'interessato dovrà documentare il rapporto di lavoro intercorso con l'impresa esecutrice (mediante **qualsiasi atto legalmente valido**) e l'amministrazione pubblica competente dovrà attestare la rispondenza di quanto contenuto nella documentazione presentata dall'interessato agli atti disponibili (**fino a prova contraria**).

Con riferimento al rapporto di lavoro subordinato, particolarmente utile ai fini della valutazione della posizione lavorativa, **potrà risultare** il riferimento alle classificazioni della contrattazione collettiva per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini **ovvero in altri contratti che prevedano, al loro interno, i profili professionali del restauratore e del collaboratore di beni culturali. In tale ambito, tuttavia, occorrerà valutare la documentazione (lettera di assunzione, buste paga, etc.) nella sua totalità, anche con riferimento all'esperienza lavorativa del candidato e a quella formativa nel suo complesso per evitare che la stessa sia valutata in maniera non conforme alla realtà.**

A tal fine l'eventuale dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, del direttore tecnico o del responsabile dei lavori, anche sottoscritta ora per allora, in ordine al ruolo svolto dall'interessato, nell'esecuzione dei lavori di restauro documentati, quale dipendente o collaboratore autonomo potrà avere una funzione di orientamento e di sostegno per la valutazione complessiva del singolo curriculum.

In sede di procedura di selezione pubblica, quindi, dovrà prestarsi particolare attenzione a valutare la documentazione inerente i rapporti di lavoro subordinato o autonomo nel suo complesso, anche tramite presunzioni logiche, per evitare che alcune incongruenze del mercato del lavoro nel comparto del restauro vadano a scapito dell'interessato (quali differenti inquadramenti, forme e tipologie contrattuali).

Si pensi all'ipotesi in cui il candidato possa vantare, nell'ambito dell'esperienza lavorativa da valutarsi, periodi alternati di lavoro subordinato e di lavoro autonomo con "ruoli differenti" se non addirittura contrastanti.

Sono stati rilevati casi in cui, con riferimento ad uno stesso committente, il candidato ha operato nel tempo con contratti di tipo diversi che non sempre menzionano in modo chiaro ed esaustivo il ruolo svolto, passando per esempio, da una chiara esplicitazione delle competenze di restauratore ad un inquadramento generico e non riconducibile adeguatamente al ruolo effettivamente esercitato.

Ci sono frequenti casi in cui, per esempio, dopo un periodo medio lungo di formazione certificata, il susseguirsi di rapporti di lavoro differente - dalla partita iva ai co.co.pro - si



evince una lunga carriera di lavoro ma non una esplicita definizione del ruolo. In questo caso può aiutare nella valutazione, con il sostegno dei titoli maturati attraverso lo studio, riconoscere comunque nell'autonomia sottesa a tali tipologie contrattuali la capacità professionale come individuata e descritta nell'allegato A del DM 86/2009.

5.2.3.

.....

5.3. irrilevanza delle Attestazioni già rilasciate

La disciplina della fase transitoria e la stessa procedura di selezione hanno subito innumerevoli modifiche rese necessarie per la complessa situazione documentale diffusa, la difficile reperibilità dei soggetti attestanti e la profonda disomogeneità degli atti.

Rimanendo ferma l'imprescindibile esigenza di parità di trattamento tra i soggetti aspiranti, di razionalità dei procedimenti e di buona organizzazione e di modulistiche uniformi, sarà però utile, per agevolare e velocizzare la riapertura della procedura di selezione, dare la possibilità di allegare anche le attestazioni già rilasciate dalle Soprintendenze per non disperdere informazioni che potrebbero, seppur in modo limitato, aiutare nella ricostruzione e nelle presunzioni logiche con cui dovranno essere valutati i singoli curricula.

5.4 La situazione delle zone colpite da eventi calamitosi

.....

5.5. Metodologia per il rilascio delle attestazioni

E' opportuno che ogni amministrazione competente, man mano che si procede nella valutazione delle domande, si faccia un quadro sufficientemente delineato per ciascun cantiere/intervento, ai fini di operare nella selezione nel modo più chiaro ed efficace a garantire certezza nel rilascio delle attestazioni. (eliminare la nota 24)

E' anche necessario che ad ogni domanda di attestazione l'amministrazione pubblica competente dia riscontro motivatamente, con il rilascio dell'attestazione oppure, laddove siano ritenuti carenti gli elementi informativi e la documentazione presentata o comunque disponibile, con il diniego, parziale o totale; in entrambi i casi, di ciò verrà data comunicazione all'interessato, prima dell'adozione dell'attestazione definitiva, per consentirgli di presentare osservazioni o chiarimenti o integrazioni.

Il rilascio delle attestazioni sarà tanto più agevole quanto più l'interessato sarà in grado di produrre la documentazione utile alla "ricostruzione" della propria posizione lavorativa, o quanto meno indicare, al momento della richiesta, quali riferimenti possono opportunamente



essere considerati ai fini della formazione dell'attestazione che lo riguarda. Più in particolare, tutte le domande di attestazione **devono contenere** tutte le informazioni richieste dal modulo (in sintesi: bene culturale oggetto dell'intervento, periodo dell'esecuzione dell'intervento, tipologia dell'intervento, impresa appaltatrice dei lavori, posizione rivestita dall'interessato). **Nei casi in cui le informazioni in possesso dell'interessato non fossero tutte complete, soprattutto nei casi di lavoro dipendente o di collaborazione o di scioglimento e/o di non reperibilità della società per cui si è eseguito il lavoro, si procederà là dove possibile e solo in presenza di riferimenti documentali prodotti dall'interessato comprovanti legalmente il rapporto di lavoro intercorso, all'integrazione dei dati da parte dell'amministrazione competente.**

Come si è detto precedentemente, per aiutare a chiarire il ruolo richiesto dalla legge ricoperto dall'interessato all'interno del rapporto di lavoro con l'impresa appaltatrice dei lavori, può utilizzarsi anche lo strumento della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa che si dovrà trasmettere in allegato al modulo previsto dalla procedura.

Quanto alla durata dell'attività svolta, il **comma 1-quater, lettera d)**, precisa che assumono rilevanza le date di consegna e completamento dei lavori e consente di cumulare la durata di diversi lavori, ancorché eseguiti contestualmente.

In ogni caso, sarà necessario che l'attestazione faccia riferimento , **laddove sia stato prodotto**, agli estremi del certificato di buon esito (o collaudo) dei lavori di cui si tratta; con la correlata necessità che l'amministrazione proceda alla verifica dei lavori effettuati, laddove non vi abbia ancora provveduto.

6. Valutazione delle esperienze formative estere

Il terzo titolo della tabella 1 dell'allegato B, riconosce un punteggio ai titoli esteri ritenuti l'equipollenti nell'ambito della procedura di selezione.

Il Ministero dovrà valutare direttamente la valenza probatoria della documentazione (di provenienza estera, corredata, a cura dell'interessato, della traduzione in italiano) prodotta dall'interessato in allegato al modulo di domanda, attingendo se necessario informazioni dalle amministrazioni preposte all'insegnamento e alla tutela del bene oggetto di attività di restauro nello Stato di riferimento.

Anche tale valutazione sarà orientata ai criteri sostanziali indicati ai punti precedenti **di valutazione logica, anche in considerazione dell'impianto normativo che già si ispira alle raccomandazioni europee ed ai processi di omogeneizzazione in atto degli standard formativi e professionali.**

7. Modulo per la domanda e relativa documentazione

.....

FeNEAL UIL

00198 ROMA – Via Alessandria, 171
Tel. +39 06 8547393 – Fax +39 06 8547423
44235849
fenealuil@fenealuil.it – www.fenealuil.it
www.filleacgil.it

FILCA CISL

00184 ROMA – Via del Viminale, 43
Tel. +39 06 4870634 – Fax +39 06 4870647
federazione.filca@cisl.it – www.filca.cisl.it

FILLEA CGIL

00161 ROMA – Via G. Morgagni, 27
Tel. +39 06 441141 – Fax +39 06
filleanazionale@filleacgil.it –



Sezione B) contenente la domanda volta al conseguimento diretto della qualifica di restauratore ai sensi dell'art. 1, comma 1, 1-bis, ter e quater della legge n. 7/2013,.....

Sezione C) contenente la domanda di partecipazione alla prova di idoneità per il conseguimento della qualifica di restauratore, ai sensi dell'art. 1, comma 1-quinquies della legge n. 7/2013, le dichiarazioni ed i documenti dell'interessato in base a quanto indicato all'art. 1, comma 1-sexies della suddetta legge

Sezione D) contenente la domanda volta al conseguimento diretto della qualifica di collaboratore –restauratore, ai sensi del all'art. 1, comma 1-sexies della legge n. 7/ 2013.....

Come esposto ai punti precedenti, tutte le dichiarazioni e le documentazioni relative alle esperienze formative e lavorative **devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica**; ogni scheda, nel caso di attività di restauro rientrante nelle competenze di tutela delle soprintendenze e di altri uffici statali, verrà trasmessa dal Ministero all'ufficio competente per essere completata con l'attestazione del dirigente o funzionario da esso delegato che abbia svolto le funzioni di vigilanza

FeNEAL UIL

00198 ROMA – Via Alessandria, 171
Tel. +39 06 8547393 – Fax +39 06 8547423
44235849
fenealuil@fenealuil.it – www.fenealuil.it
www.filleacgil.it

FILCA CISL

00184 ROMA – Via del Viminale, 43
Tel. +39 06 4870634 – Fax +39 06 4870647
federazione.filca@cisl.it – www.filca.cisl.it

FILLEA CGIL

00161 ROMA – Via G. Morgagni, 27
Tel. +39 06 441141 – Fax +39 06
filleanazionale@filleacgil.it –